



**COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA**

REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA' RICETTIVE

Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina le tipologie e la collocazione delle preinsegne elaborate dalla Commissione Tecnica di cui all'art.11 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari redatto dal Comune.
- 2) La finalità del Regolamento è quella di definire le tipologie, la quantità, le ubicazioni, i criteri e le modalità per l'installazione, manutenzione, uso e rimozione delle preinsegne per attività ricettive su tutto il territorio comunale, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.

Art.2 - Contenuti

Il presente Regolamento è costituito da:

- a) Regolamento.
- b) Elaborato grafico: Progetto di sistemazione della segnaletica e individuazione dei percorsi relativi all'ubicazione delle strutture ricettive del Centro Abitato di Pisa.
- c) Elaborato grafico: Progetto di sistemazione della segnaletica e individuazione dei percorsi relativi all'ubicazione delle strutture ricettive nelle località di Marina di Pisa e Tirrenia.

Art. 3 - Definizione di preinsegna

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.).

Art. 4. - Caratteristiche

- 1) Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande), sulla base di quanto prescritto dalle Tabelle II 13 A e 13 B del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.
 - 2) Le caratteristiche delle preinsegne, l'ubicazione, la forma, i colori, le dimensioni devono essere conformi a quanto prescritto dagli articoli 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.
- a. per struttura si intende un'armatura metallica che contiene più preinsegne su uno o entrambi i lati,

- b. per sostegno si intende il supporto metallico che sorregge una o più preinsegne,
- c. per impianto si intende una struttura o un sostegno,
- d. per sito si intende il luogo fisico dove sono installate le strutture,
- e. per autorizzazione si intende l'atto autorizzativo rilasciato da S.E.Pi s.p.a.

- 3) E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.
- 4) Devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 5) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
- 6) Le suddette preinsegne possono essere poste in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione e non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegate devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo (art. 134, comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.).

Art. 5 - Targhette di identificazione


Su ogni preinsegna su sostegno, autorizzata ai sensi della normativa vigente, deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione (PISAMO) una targhetta identificativa ai sensi di quanto previsto dall'art.55 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 6 – Localizzazione dei siti

- 1) L'individuazione dei siti, per ogni tipo di impianto, è individuata nelle cartografie allegate.
- 2) Eventuali nuove richieste di installazione di preinsegne saranno valutate dalla Commissione Tecnica.

Art. 7 – Collocazione

- 1) L'installazione fisica degli impianti per la segnaletica ricettiva sarà effettuata da PISAMO s.p.a. in conformità all'art. 23 D. Lgs n.285 /92 e art. 51 del D.P.R. 495/92.
- 2) l'installazione di impianti non indicati nella cartografia allegata, a seguito di apertura di nuove strutture ricettive, su aree, edifici e pertinenze soggette a vincolo architettonici, ambientali, paesaggistici, o comunque pregevoli per arte e storia, è subordinata al preventivo parere favorevole della S.B.A.S.S.
- 3) l'installazione delle preinsegne è subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte della S.E.Pi S.p.A.
- 4) La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
 - a) un segnale di informazione alberghiera generale sul numero e denominazione degli alberghi da posizionarsi nelle strade principali di ingresso alla città come da progetto



(figura II 299 art. 134 Codice della Strada)

b) una serie di segnali di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizione autonome e non interferenti con la normale segnaletica stradale per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione da posizionarsi unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato.

c) per ciascuna attività ricettiva e compatibilmente con la localizzazione all'interno del centro storico, che potrebbe non consentire l'installazione del numero massimo consentito, o all'esterno del centro storico, lungo viabilità principali, il numero massimo di indicatori per ciascun albergo è indicato in cinque



(figura II 300 art. 134 Codice della Strada)

Art.8 - Centro Storico

Per le zone ricomprese nel Centro Storico, il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'installazione di gruppi segnaletici o gruppi di preinsegne limitatamente al manufatto di supporto, con forme, colori e dimensioni diverse da quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S., in modo tale che i manufatti si integrino architettonicamente al contesto urbano, così come previsto per la segnaletica viaria pedonale dei percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici.

CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 10- Modalità di presentazione delle richieste e rilascio delle autorizzazioni

- 1) Le installazioni e/o modifiche delle preinsegne sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata.
- 2) Tutte le richieste e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento delle Preinsegne per le Attività Ricettive devono essere presentate esclusivamente alla

Società delle Entrate di Pisa S.E.Pi S.p.A. e redatta su apposita modulistica, resa in bollo, che può essere ritirata presso gli uffici o scaricata dal sito Internet: www.sepi-pisa.it.

- 3) Per l'installazione di impianti non previsti in cartografia e relativi a nuove attività ricettive che ricadono in aree soggette a vincolo monumentale, storico o paesaggistico, alla domanda deve essere allegato il nulla osta della Soprintendenza.
- 4) S.E.Pi S.p.A., procederà all'istruzione sulla base della documentazione presentata, eventualmente integrata su richiesta dello stesso ufficio, ed emetterà una Autorizzazione in caso di conformità al Regolamento, un diniego in caso contrario, con provvedimento del Dirigente responsabile.

Art.11 - Autorizzazioni

- 1) L'autorizzazione è valida ed efficace dalla data di rilascio ed ha validità quinquennale ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.
- 2) L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare:
 - a. Il titolare dell'autorizzazione.
 - b. La data del rilascio e quella di scadenza.
 - c. Le preinsegne autorizzate e il periodo di esposizione di ciascuna di esse.
 - d. Il costo di acquisto e di installazione del cartello.
 - e. Il costo annuale per la manutenzione del cartello.

Art. 12 - Decadenza dall'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a. La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
- b. L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività.
- c. La mancata osservazione delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.
- d. Il mancato ritiro dell'autorizzazione.

Art.13 - Fornitura, installazione e manutenzione

- 1) La fornitura, l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale autorizzati è a carico di PISAMO S.p.A., a fronte della corresponsione del costo di acquisto dei segnali e del canone annuale di manutenzione da parte degli utenti.
- 2) PISAMO provvederà all'installazione degli impianti sulla base del progetto cartografico allegato al presente Regolamento.
- 3) PISAMO ha l'obbligo:
 - a. di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle strutture di sostegno,
 - b. di provvedere alla manutenzione degli stessi e all'eventuale sostituzione e/o rimozione in caso di necessità,
 - c. di provvedere all'immediata rimozione dei segnali non conformi alle norme del presente Regolamento,
 - d. di segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza,
 - e. di provvedere alla rimozione dei vecchi impianti non conformi al presente Regolamento ed alla loro sostituzione.

Art. 14 - Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento sarà sanzionato ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali e ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada.

Art. 15 – Rinvio

Nelle fattispecie concrete che non sono definite dal presente Regolamento, si applicano le seguenti norme:

- a. del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione,
- b. del Regolamento sul Canone per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29.04.2010,
- c. del Codice Civile,
- d. delle norme in materia urbanistica ed edilizia.

Art.16 – Norme transitorie

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli impianti non autorizzati, presenti sul territorio comunale saranno rimossi da PISAMO s.p.a. e reinstallati secondo le procedure stabilite dal Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti e dai Regolamenti Comunali vigenti.

Art.17 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della relativa deliberazione che l'approva.
- 2) Sono abrogate le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento.